

DISEGNI E MODELLI NAZIONALI

DURATA – PREDIVULGAZIONE – RIFERIMENTI LEGISLATIVI – COS'È UN DISEGNO O UN MODELLO – ASPETTI PROCEDURALI – ASPETTI CONNESSI AL TIPO DI TUTELA

Durata

La durata del periodo di registrazione di un disegno o modello è di **5 anni iniziali** rinnovabili per periodi di 5 anni fino ad un massimo di **25 anni**.

Torna all'inizio

Predivulgazione

La predivulgazione ad opera dell'autore non pregiudica la novità di un disegno o modello nazionale per la durata di un anno dalla prima divulgazione, lasciando questo periodo di tempo a disposizione per valutare se effettuare o meno la registrazione.

Torna all'inizio

Riferimenti legislativi

Questa tipologia di protezione (che sostituisce la precedente normativa sui modelli ornamentali) è attualmente disciplinata Codice dei Diritti di Proprietà Industriale (PI) approvato con Decreto Legislativo n.° 30 del 10 Febbraio 2005 entrato in vigore il 19 Marzo 2005. La parte del DL n.° 30, 2005 riferita ai disegni e modelli riprende quasi integralmente il Decreto Legislativo n.° 95 del 2 Febbraio 2001 emanato per l'attuazione della Direttiva n.° 98/71/CE, novellando la precedente Legge Modelli costituita dal Regio Decreto n.° 1411 del 25 Agosto 1940. La precedente normativa è abrogata.

Torna all'inizio

Cos'è un disegno o un modello

Secondo la nuova disciplina: *“possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”*. “Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle



caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”. La novità di un disegno o modello registrato per l'Italia viene valutata confrontando il medesimo con quanto risulta divulgato nel mondo prima della data di presentazione della domanda di registrazione o prima della data di priorità qualora rivendicata.

Torna all'inizio

Aspetti procedurali

Rispetto al superato modello ornamentale si passa dalla brevettazione alla semplice registrazione. Con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione fino a 100 disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati od incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno datato 8 Ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Torna all'inizio

Aspetti connessi al tipo di tutela

Rispetto al passato sono state introdotte sostanziali modifiche, ad esempio: cade il requisito dello “speciale ornamento” che il modello avrebbe dovuto avere (infatti si chiamava “modello ornamentale”); cade il divieto di cumulo con il diritto d'autore. Da quanto sopra si evince che l'originalità di un disegno o modello sta nella propria capacità distintiva rispetto ad altri disegni o modelli, valutabile dall'impressione generale che esso suscita ad un osservatore informato, a prescindere da un eventuale pregio estetico. Il criterio è quindi simile a quello utilizzato per valutare l'originalità di un marchio, che però ha ben altra funzione. Inoltre, se un'opera del design industriale presenta di per sé carattere creativo e valore artistico allora, per questi soli requisiti, può godere della protezione aggiuntiva conferita dal diritto d'autore, il quale ha una durata ben più lunga (70 anni dalla morte dell'autore) di quella conferita dal design industriale.

I diritti conferiti dalla registrazione dei disegni e modelli sono quelli di monopolio nella fabbricazione, l'utilizzo, e la commercializzazione di un prodotto che incorpora il disegno o modello registrato. La violazione di questo diritto costituisce contraffazione. Come già per i marchi esiste contraffazione quando nel prodotto sotto accusa viene a mancare la capacità distintiva rispetto ai prodotti che incorporano il disegno o modello registrato.

Torna all'inizio

